Accesso al credito per imprenditrici e lavoratrici autonome: protocollo d'intesa esteso al 2017

09 gennaio 2017

Lâ€™ABI, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunitÃ della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico, dâ€™intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese (Confindustria, Confapi, Rete imprese Italia, Alleanza delle cooperative italiane) ha sottoscritto il 4 giugno 2014 un Protocollo dâ€™intesa, che prevede un quadro di interventi per favorire lâ€™accesso al credito delle imprese femminili nelle diverse fasi del loro ciclo di vita ovvero della vita lavorativa delle libere professioniste.
Il Protocollo Ã¨ pervenuto a naturale scadenza il 31 dicembre 2015 ed Ã¨ stato prorogato per ulteriori due anni - fino al 31 dicembre 2017 - al fine di continuare la positiva esperienza e valorizzare ulteriormente le attivitÃ proficuamente avviate dalle banche e dalle parti firmatarie.

Il Protocollo prevede che ciascuna delle banche aderenti - vedi elenco - metta a disposizione delle imprese femminili e delle lavoratrici autonome uno specifico plafond finanziario, destinato alla concessione di finanziamenti, a condizioni competitive, lungo le seguenti tre linee direttrici:
â€œInvestiamo nelle donneâ€• -Â finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dellâ€™attivitÃ di impresa ovvero della libera professione;
â€œDonne in start-upâ€• - finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese a prevalente partecipazione femminile ovvero lâ€™avvio della libera professione;
â€œDonne in ripresaâ€• - finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle Pmi e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltÃ .
Tali finanziamenti potranno beneficiare della garanzia della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private, che le banche riterranno utile acquisire.
Il Protocollo prevede, inoltre, la possibilitÃ che il rimborso del capitale dei finanziamenti erogati possa essere sospeso, una sola volta nellâ€™intero periodo dellâ€™ammortamento del finanziamento bancario e per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:
maternitÃ dellâ€™imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
grave malattia dellâ€™imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi;
malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dellâ€™imprenditrice o della lavoratrice autonoma.
Con la sottoscrizione del Protocollo, le parti si sono inoltre impegnate a costituire un Osservatorio con lâ€™obiettivo di monitorare i risultati conseguiti e valutare eventuali esigenze di modifica o integrazione del Protocollo ai fini del miglioramento delle relazioni tra imprese bancarie, imprese femminili e lavoratrici autonome.
Gli intermediari finanziari che intendono aderire al Protocollo devono inviare l'apposito modulo (Allegato A) debitamente compilato, alla Segretaria generale dellâ€™ABI, Piazza del GesÃ¹, 49 - 00186 Roma (sg@abi.it). Dal perfezionamento dellâ€™adesione al Protocollo, tramite trasmissione allâ€™ABI, gli intermediari finanziari hanno sessanta giorni di tempo per rendere lâ€™iniziativa operativa.

Documenti

Fonte: www.abi.it